



Cooperfidi

PIÙ GARANZIE AL TUO PROGETTO

REGOLAMENTO ELETTORALE

della Società
“COOPERATIVA PROVINCIALE GARANZIA FIDI SOCIETÀ
COOPERATIVA”
in sigla “COOPERFIDI S.C.”

Approvato dall'Assemblea dei soci di data 9.05.2024

PREMESSO CHE

- a) Tutti i candidati alla carica di consiglieri e sindaci devono essere in possesso dei rispettivi requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza richiesti dall'art. 26 del Testo Unico Bancario, in forza del rimando di cui all'art. 110 del medesimo;
- b) l'articolo 26, comma 1, lettera b) dello Statuto assegna all'Assemblea in sede ordinaria il potere di eleggere i componenti degli organi sociali, con l'unica esclusione del consigliere di amministrazione di nomina esterna;
- c) l'articolo 26, comma 1, lettera h) dello Statuto attribuisce all'Assemblea la competenza in ordine all'approvazione, con le maggioranze deliberative previste per le assemblee straordinarie, dei regolamenti redatti dal Consiglio di Amministrazione;
- d) l'articolo 33 dello Statuto dispone che il Consiglio di Amministrazione sia composto dal Presidente e da nove consiglieri, di cui uno nominato dalla Giunta Provinciale di Trento;

- e) l'articolo 36 dello Statuto – oltre a delineare l'operatività delle cause di ineleggibilità – nell'ultimo capoverso stabilisce la necessità di regolamentare i limiti di cumulo degli incarichi di analoga natura, con particolare riguardo a quelli che richiedono un maggior coinvolgimento nella gestione corrente della Società;
- f) l'articolo 43 dello Statuto dispone che il Collegio Sindacale sia composto da tre sindaci effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti;
- g) la compresenza di cooperative appartenenti a diversi settori e di imprese agricole con diversa specializzazione produttiva non ha mai dato luogo a problemi gestionali o di governance, ma ha rappresentato al contrario un'opportunità di crescita e mutuo arricchimento, anche professionale;
- h) negli ultimi esercizi sociali, i componenti del Consiglio di Amministrazione eletti dall'Assemblea sono stati suddivisi come di seguito indicato:
 - n. 3 consiglieri appartenenti ai settori delle Cooperative di Produzione Lavoro e Servizi e delle Cooperative Sociali e Abitazione;
 - n. 3 consiglieri appartenenti al settore agricolo (uno per ciascuno dei tre subsettori: allevamento, viticoltura, frutticoltura);
 - n. 2 consiglieri appartenenti al settore delle Cooperative di consumo;
- i) fermo il necessario possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza di cui alla premessa a) e ferma l'attenzione dedicata alla rappresentanza di settore, nella scelta di tutti i componenti degli organi sociali e dei relativi presidenti saranno oggetto di considerazione la professionalità dei candidati e, per quanto possibile, la rappresentanza di genere, la rappresentanza territoriale, nonché l'esistenza di comprovate competenze nell'ambito dei fattori ESG.

Tutto ciò premesso, si stabilisce quanto segue.

Articolo 1 – Limiti al cumulo degli incarichi di analoga natura e doveri di informazione

1. Gli amministratori di Cooperfidi non possono assumere più di 10 incarichi come consiglieri di amministrazione in società di persone o capitali; di questi 10 incarichi non più di 5 possono essere assunti per le funzioni di gestione e/o rappresentanza – quali il Presidente, il Vicepresidente e l'Amministratore delegato.
2. Ai fini del computo del menzionato limite, non si considerano gli incarichi ricoperti dagli amministratori nella Federazione Trentina della Cooperazione, in Organismi di Secondo grado, provinciali o nazionali del sistema cooperativo e in società partecipate direttamente o indirettamente da Cooperfidi.
3. In caso di superamento dei limiti indicati gli amministratori informano tempestivamente il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, i quali – anche se del caso attivandosi autonomamente in mancanza della predetta informativa –

invitano l'amministratore ad assumere le decisioni necessarie al fine di assicurare il rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento.

4. In sede di accettazione della carica, gli amministratori e i sindaci si impegnano in ogni caso a valutare il tempo necessario per lo svolgimento del compito affidato, anche in relazione alle cariche di analoga natura ricoperte in altre società.

Articolo 2 - Lista di candidati consiglieri in caso di rinnovo parziale

1. In accordo con le previsioni di cui all'articolo 35 dello Statuto, al termine di ciascun esercizio il Consiglio di Amministrazione è parzialmente rinnovato secondo le modalità che seguono.

2. Nell'ipotesi di rinnovo parziale di n. 3 consiglieri, il Consiglio di Amministrazione in carica propone all'Assemblea una lista di candidati consiglieri così composta:

- n. 1 consigliere indicato dai settori delle Cooperative di Produzione Lavoro e Servizi e delle Cooperative Sociali e Abitazione;
- n. 1 consigliere indicato dal settore agricolo;
- n. 1 consigliere indicato dal settore delle Cooperative di consumo;

3. Nella redazione della lista di candidati, il Consiglio di Amministrazione avrà cura di indicare, per ogni rinnovo parziale, un consigliere appartenente al settore agricolo che sia di volta in volta espressione di uno dei tre diversi subsettori: allevamento, viticoltura, frutticoltura.

4. Nell'ipotesi di rinnovo parziale di n. 2 consiglieri e del Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione in carica propone all'Assemblea una lista di candidati così composta:

- n. 2 consiglieri appartenenti, rispettivamente, ai settori maggiormente rappresentati;
- il candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, quale elemento di sintesi che prescinde dalle logiche di settore.

5. Nella scelta dei candidati consiglieri si deve tener conto, per quanto possibile, della necessità di assicurare un'adeguata rappresentanza di genere e territoriale.

Articolo 3 - Lista di candidati consiglieri in caso di cessazione anticipata

1. Nell'ipotesi di anticipata cessazione, per qualsiasi causa, dell'intero Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 34, comma 6 dello Statuto, ciascun socio che abbia raccolto l'adesione scritta di almeno 10 soci alla propria candidatura ha facoltà di candidarsi per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero di consigliere; nel caso di candidatura per la carica di consigliere, il socio candidato deve indicare espressamente il settore e, nel caso dell'agricoltura, il subsettore di appartenenza del medesimo.

2. Nell'ipotesi di sostituzione dei consiglieri anticipatamente cessati dalla carica ai sensi dell'articolo 34, comma 3 dello Statuto, i consiglieri ancora in carica propongono all'Assemblea una lista di candidati consiglieri appartenenti ai medesimi settori di

appartenenza dei consiglieri cessati; qualora sia cessato anticipatamente dalla carica il Presidente del Consiglio di Amministrazione, i consiglieri ancora in carica propongono all'Assemblea un nuovo candidato alla Presidenza.

3. Nella scelta dei candidati consiglieri si deve tener conto, per quanto possibile, della necessità di assicurare un'adeguata rappresentanza di genere e territoriale.

Articolo 4 - Lista di candidati sindaci

1. il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea una lista di candidati sindaci così composta:

- n. 1 candidato alla carica di Presidente del Collegio Sindacale;
- n. 2 candidati alla carica di sindaci effettivi;
- n. 2 candidati alla carica di sindaci supplenti.

2. Nella scelta dei candidati sindaci, il Consiglio di Amministrazione si impegna a valorizzare le esperienze maturate dai candidati nel settore del Credito e della Cooperazione.

Articolo 5 - Candidature alternative

1. In ogni caso di elezione dei componenti degli organi sociali, possono essere presentate proposte di candidatura alternative a quelle proposte dai singoli soci ovvero indicate nelle liste presentate ai sensi degli articoli che precedono; le candidature alternative devono aver raccolto l'adesione scritta di almeno 10 soci ed essere presentate almeno 5 giorni prima della data dell'Assemblea, al fine di consentire l'adeguata verifica in merito al possesso dei requisiti di cui alla premessa a).

2. Le candidature alternative devono indicare, limitatamente ai candidati consiglieri, il settore e, nel caso dell'agricoltura, il subsettore di appartenenza del candidato.

3. Ciascun candidato consigliere può presentare la propria candidatura solo in relazione al proprio settore di appartenenza.

Articolo 6 - Operazioni di voto

1. Ciascun socio con diritto di voto può esprimere tante preferenze quante sono le cariche da eleggere.

2. Le candidature sono annunciate verbalmente da parte del Presidente dell'Assemblea e, ove disponibile, evidenziate su uno schermo ovvero su un cartellone.

3. La scheda di votazione è anonima. Su ciascuna scheda è prestampato l'elenco dei candidati di lista.

Articolo 7 - Elezione in caso di rinnovo parziale

1. In ipotesi di rinnovo parziale di n. 3 consiglieri, sono eletti:

- il candidato consigliere che ottiene più voti nel settore delle Cooperative di Produzione Lavoro e Servizi e delle Cooperative Sociali e Abitazione;
- il candidato consigliere che ottiene più voti nel subsettore agricolo oggetto di rinnovo

parziale;

- il candidato consigliere che ottiene più voti nel settore delle Cooperative di Consumo.

2. In ipotesi di rinnovo parziale di n. 2 consiglieri e del Presidente del Consiglio di Amministrazione, sono eletti:

- i due candidati consiglieri che ottengono più voti nei due settori più rappresentati cui rispettivamente appartengono;
- il candidato Presidente che ottiene il maggior numero di voti.

Articolo 8 - Elezione in caso di rinnovo totale o sostituzione

1. In ipotesi di nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione, sono eletti consiglieri:

- i tre candidati consiglieri che ottengono più voti nel settore delle Cooperative di Produzione Lavoro e Servizi e delle Cooperative Sociali e Abitazione;
- i tre candidati consiglieri che ottengono più voti in ciascuno dei subsettori agricoli;
- i due candidati consiglieri che ottengono più voti nel settore delle Cooperative di consumo.

2. Nell'ipotesi di sostituzione dei consiglieri anticipatamente cessati dalla carica ai sensi dell'articolo 34, comma 3 dello Statuto, sono eletti i consiglieri sostituiti che ottengono il maggior numero di voti.

3. È eletto alla presidenza del Consiglio di Amministrazione il candidato presidente che ottiene il maggior numero di voti.

Articolo 9 - Elezione del Collegio Sindacale

1. È eletto Presidente del Collegio Sindacale il candidato presidente che ottiene il maggior numero di voti.

2. Sono eletti sindaci effettivi i due candidati sindaci effettivi più votati.

3. Sono eletti sindaci supplenti i due candidati sindaci supplenti più votati.